



PIANO D'AMBITO 2022

*Approvato in via preliminare
con Deliberazione di CDA n° 1 del 10/3/2022*

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	CONTESTO NORMATIVO.....	4
2.1	La normativa europea e nazionale	4
2.2	La governance del sistema di gestione dei rifiuti nell'Ambito Torinese	5
2.2.1	L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.....	5
2.2.2	L.R. 10 gennaio 2018 n. 1	5
2.3	La gestione dei rifiuti urbani.....	7
2.4	Arera e la regolazione tariffaria degli impianti di trattamento.....	9
2.5	La Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021.....	10
3	IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO TORINESE.....	13
3.1	Organizzazione territoriale dell'Ambito Torinese	13
3.2	Gli impianti di smaltimento dell'ambito.....	14
3.2.1	Le discariche	15
3.2.2	L'inceneritore del Gerbido	15
4	FABBISOGNO DI SMALTIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI	17
4.1	Rifiuto Urbano Residuo dell'ambito	17
4.2	Rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito	19
4.3	Rifiuto Urbano Residuo della Regione	20
4.4	Destinazione della disponibilità residua dell'impianto del Gerbido	21
5	LA CONFIGURAZIONE TARIFFARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO	22
5.1	Il Corrispettivo di Conferimento dei rifiuti urbani	22
5.2	La regolazione tariffaria per i rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani.....	23

1 PREMESSA

L'Assemblea di ATO-R ha approvato, il 16 dicembre 2008, il *Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014*, al fine di governare il sistema di smaltimento dell'ambito, programmando e regolando il processo di gestione degli impianti di smaltimento attuali e la realizzazione e l'utilizzo dei nuovi impianti dell'Ambito fino al 2014.

Con deliberazione n. 43 del 26/11/2009 l'Assemblea di ATO-R ha approvato il *1° Aggiornamento per gli anni 2009/2010* del Piano d'Ambito e con deliberazione n. 11 del 21/12/2010 il *2° Aggiornamento* contenente la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo alla raccolta differenziata agli impianti di smaltimento finale.

Nel corso del 2011 si è resa necessaria una *Modifica del 2° Aggiornamento* (Deliberazione di Assemblea n. 10 del 22 settembre 2011) principalmente in conseguenza dell'emanazione della DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011, con la quale è stato definito il limite di conferimento di rifiuti urbani in discarica senza necessità di preventivo trattamento.

Con Deliberazione di Assemblea n.15 del 27/12/2011 è stato approvato il *3° Aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione* che contiene la programmazione dei flussi di rifiuto indifferenziato agli impianti per il 2012 e una programmazione di massima per il 2013, preso atto di una possibile fase critica, nel corso del primo semestre 2012, dovuta ai ritardi nell'allestimento di alcuni nuovi lotti di discarica.

La *Modifica del 3° Aggiornamento del Piano d'Ambito*, approvata con deliberazione di Assemblea ATO-R n. 9 del 03/07/2012, ha preso atto di alcuni provvedimenti urgenti, che ATO-R ha dovuto adottare in conseguenza di ulteriori ritardi nell'allestimento degli ampliamenti di discarica previsti, provvedimenti che hanno comportato la redistribuzione dei flussi agli impianti e l'intensificazione dei quantitativi di RUR avviati al pretrattamento.

Con Deliberazione di Assemblea n. 18 del 28 novembre 2012 è stato approvato il *4° Aggiornamento del Piano d'Ambito di prima attivazione*, che conteneva la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale dell'Ambito per l'anno 2013 e una stima di massima dei flussi per l'anno 2014.

Con Deliberazione di Assemblea n. 5 del 30 marzo 2016, è stato approvato il *Piano d'Ambito 2016* e con Deliberazione di Assemblea n. 15 del 21/07/2017 è stato approvato il *Piano d'Ambito per gli anni 2017 e 2018*.

ATO-R ha in questi anni organizzato il sistema di smaltimento strutturando un'adeguata rete di impianti al fine di raggiungere l'autosufficienza dell'Ambito e superare l'utilizzo della discarica come forma di smaltimento per i rifiuti urbani. A partire dal 2017, infatti, il 100% dei rifiuti urbani residui raccolti nel territorio della Città Metropolitana di Torino è stato avviato a recupero energetico presso l'impianto di Torino Gerbido.

La programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo dell'Ambito per l'anno 2019 è stata approvata con Deliberazione di Assemblea n. 13 del 20/12/2018, per l'anno 2020 con Deliberazione di Assemblea n. 10 del 19/12/2019, per l'anno 2021 con Deliberazione di Assemblea n. 3 del 19/03/2021.

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto: "Legge regionale 7/2012, articolo 8. Legge regionale 44/2000, articolo 49. Indirizzi e criteri di riferimento a supporto delle valutazioni dell'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATO-R sulle priorità di accesso ai rifiuti urbani ed ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale relativi all'impianto di recupero energetico T.R.M. S.p.A. di Torino", ha demandato ad ATO-R la definizione, nel Piano d'Ambito annuale, delle priorità di accesso dei rifiuti all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido fissando gli indirizzi e i criteri di riferimento a cui la medesima ATO-R dovrà conformarsi nelle proprie valutazioni.

Nella DGR citata, per la cui analisi si demanda al paragrafo 2.5, si stabilisce che le disposizioni del Piano d'Ambito di ATO-R che attuano i criteri ivi contenuti "cesseranno di efficacia con l'adozione del primo Piano d'ambito Regionale di cui all'art. 10 comma 5, lettera a), della legge regionale 1/2018."

Pertanto, in attuazione della DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021, ATOR ha redatto il presente documento quale ultimo Piano dell'Ambito Torinese che avrà efficacia fino all'adozione del primo Piano d'Ambito redatto dalla costituenda Conferenza d'Ambito Regionale.

2 CONTESTO NORMATIVO

2.1 LA NORMATIVA EUROPEA E NAZIONALE

Il principale riferimento normativo di livello comunitario rimane ad oggi la Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio UE 2008/98 CE, che ha sostituito il corpo delle precedenti direttive in materia di rifiuti e ribadisce, ed integra, la cosiddetta gerarchia dei rifiuti.

Dopo un lungo iter sono entrate in vigore, a far data dal 4 luglio 2018, le quattro direttive del "pacchetto economia circolare" finalizzate a un complessivo efficientamento nell'uso e gestione delle risorse a livello europeo e orientate ad un passaggio graduale dal modello "lineare" di estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento al modello "circolare", in cui i cicli di produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti. Il pacchetto, che doveva essere recepito dagli Stati membri entro il 5/7/2020, è così costituito:

- Direttiva 2018/849/UE che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il pacchetto Economia Circolare è stato recepito in Italia a settembre 2020 con i seguenti decreti:

- D.Lgs 116/2020 che recepisce le due direttive europee relative ai rifiuti (2018/851/UE) e rifiuti di imballaggio (2018/852/UE) modificando il D. Lgs 152/2006.
- D.Lgs 119/2020 relativo ai veicoli fuori uso (Direttiva 2018/849/UE) che modifica il D.Lgs 209/2003;
- D.Lgs 118/2020 su pile accumulatori e relativi rifiuti e RAEE (Direttiva 2018/849/UE) che interviene sul D.Lgs 188/2008 e sul D. lgs 49/2014;
- D.Lgs 121/2020 relativo alle discariche di rifiuti (Direttiva 2018/850/UE) che modifica il D. Lgs 36/2003.

Le principali novità apportate al D. Lgs 152/2006 sono:

- Modifica dell'art. 178-bis: al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in aggiunta ai sistemi di responsabilità previgenti (es. imballaggi), attraverso appositi decreti vengono istituiti regimi di responsabilità estesa cui sono assoggettati i produttori di prodotti immessi al consumo;
- Introduzione dell'art. 178-ter con l'indicazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, che fra l'altro prevede:
 - obblighi di adozione di sistemi di comunicazione e informazione sui prodotti immessi sul mercato e sulla successiva gestione dei rifiuti risultanti da tali prodotti;
 - obbligo di assicurare la copertura di almeno l'80% dei costi necessari, non solo della fase di raccolta, ma anche delle fasi successive (trasporto, cernita e ogni trattamento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per i singoli rifiuti) e delle attività di comunicazione e informazione, oltre che di gestione dei dati necessari a garantire la tracciabilità di filiera;
 - istituzione del Registro Nazionale dei Produttori (l'operatività è demandata ad un apposito decreto ministeriale), cui vengono assegnati funzioni di vigilanza rispetto a tutti gli obblighi in capo ai produttori.
- Modifica dell'art. 180 con una più ampia definizione dei contenuti del Piano di Prevenzione dei Rifiuti e indicazione che questo debba contenere specifici obiettivi quali-quantitativi e indicatori per la valutazione delle misure stabilite nel programma stesso;
- Modifica dell'art. 183 con la nuova definizione di rifiuti urbani: sono rifiuti urbani "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L- quinquies"(art. 183, c.1, lett b- ter); in sostanza vengono inclusi nella definizione di rifiuto urbano anche i rifiuti da attività produttive che prima erano oggetto di assimilazione da parte dei Comuni, superando in tal modo la facoltà esercitata dagli stessi e garantendo così uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale;

- Modifica dell'art. 220 al fine di meglio definire le modalità di calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero;
- Modifica dell'art. 221 al fine di meglio precisare che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti, definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che a questo fine sono obbligati a coprire per almeno l'80% i costi dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (non solo di raccolta, ma anche di trasporto, cernita, avvio a riciclo e trattamento, oltre che i costi di comunicazione e di gestione dei dati ai fini della tracciabilità dei flussi);
- Introduzione dell'art. 221-bis relativo alle modalità di riconoscimento dei consorzi autonomi;
- Modifica dell'art. 237, introducendo maggiori vincoli per i sistemi di gestione (singoli o collettivi) dei rifiuti "particolari" (RAEE, pile, accumulatori, pneumatici) al fine di prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, e più in generale la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
- Introduzione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani complessivamente intesi e pari ad almeno il 55% al 2025, il 60% al 2030 e il 65% al 2035 (art. 181); per quanto riguarda gli imballaggi, dovrà essere riciclato entro il 2025 il 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio e entro il 2030 il 70%; relativamente ai singoli materiali devono essere raggiunti gli obiettivi minimi di riciclaggio riportati nella Tabella che segue (art. 220 e Allegato E – Parte IV Dlgs 152/06).

	Obiettivi minimi di riciclaggio al 2025	Obiettivi minimi di riciclaggio al 2030
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli Ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta/cartone	75%	85%
Totale	65%	70%

2.2 LA GOVERNANCE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI NELL'AMBITO TORINESE

2.2.1 L.R. 24 ottobre 2002, n. 24.

A livello regionale, la legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, Norme per la gestione dei rifiuti, oggi abrogata dalla L.R.1/2018, aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali (ATO), generalmente coincidenti con le province, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti (servizi di ambito). La medesima legge aveva suddiviso, poi, gli ambiti in bacini, nei quali sono organizzate le attività di realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata, le attività di raccolta, il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti tecnologici (servizi di bacino).

L'organizzazione della governance dei servizi in ciascun bacino e in ciascun ATO ad oggi è ancora in parte strutturata ai sensi della L.R. 24/2002, in attesa della completa attuazione della L.R.1/2018, ed avviene nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di governo svolte dagli enti di governo dalle attività di gestione operativa affidate alle società con le modalità previste dalla legge.

2.2.2 L.R. 10 gennaio 2018 n. 1

In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la legge Regione Piemonte del 29/10/2015 n. 23 ha dettato un primo insieme di disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province ed alla Città metropolitana di Torino. In particolare, l'art. 7. della L.R. 23/2015 ha disposto che le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fossero attribuite alla Città metropolitana ed alle province, che le avrebbero esercitate nei modi e nei tempi stabiliti da apposita legge regionale.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 23/2015 la Regione Piemonte ha, pertanto, avviato l'iter di un disegno di legge di riordino complessivo della governance dettata dalla Legge Regionale 24/2002,

conclusosi con la riorganizzazione territoriale introdotta dalla Legge Regione Piemonte n. 1 del 10/1/2018, successivamente modificata con la L.R. 4/2021 e con la L.R. 25/2021.

La L.R. n. 1/2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e s.m.i., ha abrogato la L.R. 24/2002 ed ha previsto la riorganizzazione, ad oggi ancora in corso per alcuni enti, dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani di cui alla L.R. 24/2002 in Consorzi di area vasta e delle Associazioni d'Ambito in Conferenza d'Ambito regionale.

Ai Consorzi di Area Vasta, coincidenti con il territorio dei Consorzi di bacino, la norma regionale ha attribuito le seguenti funzioni (art. 9 L.R. 1/18):

- approvazione del piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- fornire il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale;
- determinare il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della L.R. 1/18 e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- definire il modello organizzativo sul territorio e individuare le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza (prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto urbano, trasporto e avvio a corretto trattamento delle raccolte differenziate – escluso il rifiuto organico e il rifiuto ingombrante – raccolta e trasporto del rifiuto “non recuperabile”, strutture a servizio della raccolta differenziata);
- procedere all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza e conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
- procedere al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
- definire criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

Nel territorio metropolitano sono previsti otto Consorzi di Area Vasta (Allegato A-bis della L.R. n.1/2018), coincidenti con i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della L.R. 24/02 (abrogata).

La Conferenza di Ambito di livello regionale (soggetto dotato personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica per le attività connesse alle proprie funzioni), composta dai Consorzi di Area Vasta, dalla Città di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino e dalle altre province piemontesi, deve esercitare fra le altre, le seguenti funzioni (art. 10 L.R. 1/18):

- approvare il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, ad individuare e a realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;
- approvare il conseguente piano finanziario, determinare i costi del segmento di servizio di competenza e fornire ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;
- definire il modello organizzativo e individuare le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- fornire indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società in house;
- fornire ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata;
- svolgere la funzione di EGATO, come previsto dall'ARERA;

- perseguire il mantenimento delle esperienze virtuose del territorio e, nella verifica della sostenibilità economica del parco impiantistico presente o atteso, valutare con particolare attenzione tali esperienze anche in funzione del principio di prossimità e delle garanzie che le stesse sono in grado di fornire in situazioni emergenziali.

Pertanto, con riferimento all'impiantistica, la norma ha confermato un sistema ormai di ambito regionale, organizzato attraverso un Piano d'Ambito che dovrà programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante, e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta oltre che i costi dei servizi di competenza.

Nell'ambito della disciplina transitoria per la riorganizzazione della governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dettata dall'art 33 della stessa legge regionale e dall'art. 3 della L.R. n. 7/2012, è previsto che, nelle more della costituzione dei nuovi enti, quelli esistenti continuino ad esercitare la loro attività, senza soluzione di continuità.

Sui tempi per la conclusione del percorso di costituzione della Conferenza d'Ambito, la legge prevede che:

“1. Entro il 30 giugno 2021: a) i consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 insistenti nei sub-ambiti territoriali di area vasta adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge; b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge.[...]

6. Entro il 30 settembre 2021 i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni [...]

11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla L.R. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.”

Tali termini rimasti inosservati sono stati ulteriormente modificati dall'articolo 81 dalla legge regionale 25 del 19 ottobre 2021 “*Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021*” (pubblicata sul B.U. 21 ottobre 2021, 3° suppl. al n. 42), che ha rispettivamente stabilito i nuovi termini nel 30 settembre 2021 e nel 30 novembre 2021. La suddetta legge regionale 25/2021 ha altresì disposto la modifica della rappresentatività delle province e della Città metropolitana in seno alla Conferenza d'ambito regionale prevedendo che il 24 per cento dei voti attribuiti a detti enti sia suddiviso in proporzione alla popolazione residente e non sia più da suddividere in parti uguali. Infine la Giunta regionale, con deliberazione n. 10-3952 del 22 ottobre 2021, ha approvato gli schemi-tipo di convenzione e di Statuto per la costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale e per l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale afferenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani già adeguati alle ultime modifiche normative.

2.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Il D. Lgs 152/2006, come recentemente modificato dal recepimento del pacchetto economia circolare, resta il principale riferimento normativo per la gestione dei rifiuti e in conformità con la normativa europea persegue i seguenti obiettivi:

- chi inquina paga e responsabilità estesa dei produttori;
- target precisi in tema di riciclaggio e di recupero dei materiali raccolti in modo differenziato;
- massimo rispetto della gerarchia dei rifiuti;
- recupero energetico prima dello smaltimento, ma con criteri restrittivi in merito alla definizione di recupero per l'incenerimento di rifiuti urbani;
- smaltimento in discarica ultimo anello della catena di gestione dei rifiuti.

Smaltimento dei rifiuti urbani in discarica

Il D. Lgs 121/20 di recepimento della direttiva 2008/850/CE, ha modificato profondamente il D. Lgs 36/2003 sulle discariche, riconfermando l'obiettivo comunitario di ridurre drasticamente lo smaltimento in discarica riservandolo esclusivamente ai rifiuti non più recuperabili.

Il D. Lgs 36/2003 all'articolo 5 (c.4 bis) prevede infatti il divieto di smaltire in discarica a partire dal **2030** "tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152." La norma prevede anche che i criteri per l'individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché l'elenco anche non esaustivo dei medesimi siano definiti dal Ministero dell'Ambiente (ora MITE) con apposito decreto. Le Regioni devono modificare sia la pianificazione per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo che gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non più ammessi, in modo da garantire al più tardi per il 31 dicembre 2029 che i provvedimenti siano adeguati ai divieti di smaltimento.

Il medesimo art. 5 al comma 4 ter introduce l'obiettivo della direttiva 2018/850/UE di ridurre la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica al **10%** del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti **entro il 2035**. Per raggiungere tale obiettivo le Regioni dovranno modificare i Piani di gestione dei rifiuti.

All'articolo 7- Rifiuti ammessi in discarica, comma 1, il Decreto dispone che: "1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente. La Regione autorizza gli impianti di discarica a ricevere senza trattamento rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le condizioni indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di conseguire un maggiore livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai sensi dell'articolo 16-bis, assicurano che non venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio."

Ricordiamo che il 7 dicembre 2016 ISPRA aveva emanato le Linee guida recanti "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento del rifiuto in discarica ai sensi dell'art. 48 della Legge 28 dicembre 2015 n. 221". Esse, tuttavia, erano state ritenute non vincolanti sul piano giuridico dal MATTM che si era espresso in materia con la circolare n° 5672 del 21/04/2017, pur essendo state adottate da molte regioni con Delibera di Giunta. Con le modifiche introdotte dal D. Lgs 121/20 tale indicazioni confluiscono sia nell'articolato del decreto sia negli allegati tecnici, diventando vigenti nell'ordinamento con il rango di norme legislative.

Incenerimento dei rifiuti urbani

L'art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, afferma che gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare, costituiscono un sistema atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore.

Sulla base di tale principio, il comma 2 dell'articolo di legge sopra citato prevede che: "Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'art. 15 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46."

Al comma 6 del medesimo articolo viene prescritto che, ai sensi del D. Lgs n.152/2006 e smi, non sussistendo vincoli di bacino per i flussi di rifiuti indirizzati agli impianti di recupero, negli stessi deve essere data priorità al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico degli impianti medesimi, devono essere trattati rifiuti speciali non pericolosi o, ancora, pericolosi a solo rischio sanitario: le autorità competenti sono tenute ad adeguare coerentemente le autorizzazioni integrate ambientali alle nuove citate disposizioni.

Va infine ricordato che il 12 novembre 2019 con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione sono state approvate le "Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per l'incenerimento dei rifiuti". Le Waste Incineration BAT Conclusions costituiscono il riferimento per le autorizzazioni degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, pericolosi, ospedalieri e di fanghi, nell'ambito delle quali le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

Per questi impianti le autorità competenti avranno quattro anni dalla pubblicazione delle BAT Conclusions per revisionare e, se necessario, aggiornare la loro autorizzazione. È importante sottolineare che i valori di emissione riportati nelle BAT Conclusions e associati alle varie tecniche disponibili non sono espressi come singoli valori, ma come “range” (ad esempio, i valori di emissioni di PM10 associati alle tecniche di riduzione delle polveri vanno da 2 a 5 mg/Nm³ di fumi), perché non è possibile assegnare un singolo numero alle performance raggiungibili con le BAT.

Relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera da impianti di incenerimento le principali novità riguardano:

- monitoraggio in continuo del mercurio;
- campionamento in continuo di diossine e furani;
- monitoraggio dei PCB DL (policloro bifenili diossina-simili)
- monitoraggio dei PBDD/F per gli impianti che inceneriscono ritardanti di fiamma brominati o iniettano composti brominati per la riduzione del mercurio;
- per l'incenerimento di rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti (POP) la determinazione dei POP nei flussi in uscita.

Per quanto riguarda le BAT-AEL (*BAT Associated Emission Limits*) ovvero i valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, che vengono fissati a livelli diversi per impianti esistenti e impianti nuovi, le maggiori novità riguardano:

- un approccio differenziato, specifico e proporzionale per gli inquinanti tenendo in conto la loro rilevanza e la disponibilità di tecniche efficaci; gli inquinanti considerati chiave sono: Hg, NO_x e NH₃, HCl e SO₂, polveri, PCDD/F e PCB.
- i BAT-AEL, per gli inquinanti monitorati in continuo, sono espressi solo come media giornaliera.

2.4 ARERA E LA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

La predetta disposizione ha attribuito all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’” (lett. f)
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

L'articolo 1, comma 527, lettera g), della legge n. 205/17 prevede espressamente per quanto attiene le tariffe agli impianti che ARERA debba procedere alla: g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Con la Delibera n. 443 del 31/10/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Con la Delibera n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 ARERA ha introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il secondo periodo di Regolazione dal 2022 al 2025 con aggiornamenti sui criteri di riconoscimento dei costi per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Se il primo MTR, introduceva il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, con l'MTR-2 si regolano anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. Si arriva, cioè, fino al “cancello” di impianti e di

discariche, prevedendo una programmazione quadriennale, premiando il ricorso ad impianti di trattamento che valorizzino i rifiuti e penalizzando decisamente il conferimento in discarica.

Con l'MTR-2 vengono regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e privilegiando le *best practices* in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche.

Le determinanti della regolazione sono il grado di integrazione della filiera e, in caso di gestione non integrata, la valutazione della pressione competitiva, individuando così impianti di chiusura del ciclo "Minimi" e "Aggiuntivi". ARERA ha previsto una regolazione tariffaria ad hoc per gli impianti «Minimi», caratterizzato da un limite annuale di crescita della tariffa e da un meccanismo di «prossimità» che favorisce le comunità vicine all'impianto. Ha inoltre previsto un meccanismo di perequazione ambientale, coerente con il principio della gerarchia dei rifiuti, a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica.

Sono definiti impianti "Integrati" quelli che gestiscono più fasi della filiera, già considerati nella regolazione del precedente MTR; impianti "Minimi" quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione; impianti "Aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza.

Con nota prot. n. 13.140.50/PIANOR/3_2019A/1 del 23/12/2021 la Regione Piemonte ha riscontrato alla richiesta di informazioni trasmessa da ARERA con nota prot. n. 45192 del 2 dicembre 2021, in materia di impianti di trattamento di chiusura del ciclo dei rifiuti ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF:

- individuando l'impianto di Torino Gerbido come impianto "a chiusura del ciclo" e "Minimo" per l'ambito Torinese;
- indicando che l'organismo competente, ai sensi del comma 1.1 del MTR-2, al quale verrà trasmesso il piano economico finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", è da individuarsi nella Regione Piemonte nelle more della costituzione e della piena operatività della Conferenza d'Ambito territoriale Regionale.

La scadenza per la trasmissione delle determinazioni delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo «Minimi» è attualmente fissata al 30 aprile 2022. Sono in corso valutazioni in merito da parte dell'ente scrivente, in raccordo con la Regione Piemonte.

2.5 LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 10-3125 DEL 23 APRILE 2021

La Regione Piemonte, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021, avente ad oggetto: "Legge regionale 7/2012, articolo 8. Legge regionale 44/2000, articolo 49. Indirizzi e criteri di riferimento a supporto delle valutazioni dell'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATOR sulle priorità di accesso ai rifiuti urbani ed ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale relativi all'impianto di recupero energetico T.R.M. S.p.A. di Torino", ha demandato ad ATOR la definizione, nel Piano d'Ambito annuale, delle priorità di accesso dei rifiuti all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido fissando gli indirizzi e i criteri di riferimento a cui la medesima ATOR dovrà conformarsi nelle proprie valutazioni.

Tale deliberazione stabilisce, quale principio generale di base alla programmazione dei flussi che "L'impianto T.R.M. S.p.A. (Trattamento Rifiuti Metropolitan S.p.A.), ubicato nel Comune di Torino - autorizzato all'operazione di recupero energetico dei rifiuti denominata R1 di cui all'allegato C al Titolo 1 della parte IV del D. Lgs. 152/2006 - dovrà prioritariamente essere a servizio del territorio regionale non soltanto relativamente al conferimento di rifiuti urbani in senso stretto, ovvero individuati ai sensi del comma 1, lettera b-ter) "rifiuti urbani" dell'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006, ma anche nei confronti di quei rifiuti contemplati al capitolo 19 dell'allegato D al Titolo I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico".

La deliberazione citata fonda i suoi presupposti sull'articolo 35, comma 6 del Decreto legge 133/2014, convertito dalla legge 164/2014, riguardante le priorità di accesso agli impianti di recupero energetico, in particolare ove recita: "Ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino

al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato (...).”

In relazione alla disponibilità di conferimento e conseguente trattamento per il recupero energetico dei rifiuti urbani, la Regione considera sia il criterio di prossimità sia l'esigenza di definire priorità di accesso.

A seguito del recepimento nazionale della direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 5 del D.lgs. 36/2003 sulle discariche di rifiuti prevede che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o inferiore dei rifiuti urbani prodotti, prevedendo che “Le Regioni conformano la propria pianificazione (...) al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo”; al successivo articolo 5-bis “Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi” viene chiarito che oltre ai rifiuti urbani in senso stretto vanno considerati, per il computo del 10% massimo di rifiuti urbani conferibili in discarica, anche i “rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico, che sono successivamente collocati in discarica”, chiarendo quindi che anche tali rifiuti sono da gestire a livello pianificatorio e metodologico al pari dei rifiuti urbani, nonostante in uscita dagli impianti di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani vengano classificati con codici EER del capitolo 19.

La direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti (di modifica della dir. 2008/98/CE) al considerando 10, in maniera esplicita riguardo ai rifiuti di cui al capitolo 19 – derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani - afferma che: “Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell'elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell'elenco”.

Il Decreto legislativo 116/2020, quale recepimento nazionale della direttiva (UE) 2018/851 di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ha provveduto ad apportare sostanziali modifiche al Decreto legislativo 152/2006, tra le quali, in particolare, si segnala l'articolo 181, opportunamente integrato allo scopo di dar luogo agli obblighi stabiliti nella suddetta direttiva relativamente al raggiungimento degli obiettivi riguardanti la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani a valere dal 2020 (minimo 50% in peso, limite contenuto al comma 4 lettera a), fino al 2035 (minimo 65% in peso, limite contenuto al comma 4 lettera e), comprendendo tale comma anche la previsione di scaglioni intermedi entro le annualità 2025 e 2030, rispettivamente comma 4 lettera c) e comma 4 lettera d).

La Regione evidenzia che, a livello operativo, a fronte dei sostanziali aumenti di raccolte differenziate finalizzate a raggiungere i sempre più elevati obiettivi di riciclaggio imposti per i prossimi anni, si andrà incontro all'aumento delle capacità impiantistiche dedicate ai vari flussi di rifiuti differenziati alla fonte, flussi che nei prossimi anni aumenteranno considerevolmente sia in termini numerici che quantitativi e sui quali occorreranno approfondimenti da condurre nella programmazione nazionale e regionale di medio-lungo periodo che dovranno essere gestiti in primo luogo assecondando obbligatoriamente la gerarchia sui rifiuti; tali rifiuti non più recuperabili in termini di recupero di materia, trovano sbocco privilegiato nel recupero energetico in quanto la soluzione dello smaltimento (che nella sostanza avviene mediante conferimento in discarica) è da considerare, secondo i dettami univoci delle disposizioni europee e nazionali relative alla gerarchia sui rifiuti, operazione residuale della gestione dei rifiuti (art. 179 c. 1 del D.lgs. 152/2006), previa verifica “della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero” (art. 182 c. 1 del D.lgs. 152/2006).

Come per la anzidetta direttiva discariche, anche per la direttiva rifiuti vengono esplicitati i tipi di rifiuti da conteggiare puntualmente, allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Le modalità di conteggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi riguardanti la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (cosiddetto tasso di riciclaggio) dei rifiuti urbani sono contenute all'articolo 205-bis del D.lgs. 152/2006. Similmente a quanto previsto nel conteggio dei rifiuti urbani avviati in discarica di cui al D.lgs. 36/2003, alcuni rifiuti sono da conteggiarsi come urbani nonostante derivino dal trattamento effettuato sui rifiuti urbani.

La conseguenza di queste scelte nel conteggio dei rifiuti urbani - sia nella direttiva (UE) 2018/850 sulle discariche confluita nella recente modifica del D.lgs. 36/2003 ai fini della riduzione dello smaltimento, sia nella direttiva (UE) 2018/851 di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e confluita nel D.lgs. 152/2006 ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio – fanno sì che le Regioni debbano operare per il raggiungimento degli obiettivi indicati da tali disposizioni nazionali tenendo in considerazione, e pertanto pianificando, insieme ai rifiuti urbani in senso stretto anche alcuni rifiuti classificati con codici EER del capitolo 19, qualora individuati in tali disposizioni.

Pertanto la Regione ritiene che, allo scopo di ottemperare alle disposizioni legislative e in coerenza con le recenti pronunce giurisprudenziali, l'Impianto del Gerbido dovrà prioritariamente essere a servizio del territorio regionale non soltanto relativamente al conferimento di rifiuti urbani in senso stretto, ovvero individuati ai sensi del comma b-ter "rifiuti urbani" dell'articolo 183 del D.lgs. 152/2006, ma anche nei confronti di quei rifiuti contemplati al capitolo 19 e derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o al recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la selezione, la cernita o il trattamento meccanico biologico.

L'Impianto del Gerbido è nato a servizio dei Comuni della Città Metropolitana di Torino, in particolare dei Comuni ricadenti nel territorio dell'Associazione d'Ambito Territoriale del Torinese.

La delibera, pertanto, contiene indirizzi e criteri di riferimento utili a definire le priorità di accesso all'impianto di termovalorizzazione di T.R.M. S.p.A. che ATO-R dovrà attuare nel Piano d'Ambito. In particolare, hanno priorità di accesso all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido i rifiuti urbani ed i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Città Metropolitana di Torino; secondariamente, *"a fronte di motivate richieste provenienti da altri territori piemontesi a valere sulla disponibilità residua autorizzata"*, ATO-R deve individuare, nel Piano Annuale d'Ambito, i modi e le forme idonee per consentire l'accesso all'Impianto del Gerbido dei rifiuti provenienti dal restante territorio regionale, mediante valutazioni dettate:

- a) in primo luogo, da un criterio di priorità ai rifiuti urbani rispetto ai rifiuti da essi derivanti;
- b) in secondo luogo, calcolando le distanze effettive dai luoghi di produzione rispetto alla sede del suddetto Impianto, in ossequio al criterio di prossimità.

La programmazione contenuta nel presente Piano d'Ambito costituisce attuazione della DGR n. 10-3125/2021.

3 IL SISTEMA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELL'AMBITO TORINESE

3.1 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'AMBITO TORINESE


La Città Metropolitana di Torino, ente territoriale di area vasta, di secondo livello, istituito dalla legge "Delrio", n. 56 del 2014, ha sostituito a partire dal primo gennaio del 2015 la Provincia.

Il territorio della Città Metropolitana di Torino ha una superficie di 6.830 Km², pari a più di un quarto dell'intera Regione Piemonte. Dal punto di vista morfologico il territorio può essere suddiviso in tre fasce principali:

- la fascia di pianura, che occupa il 27% della superficie totale;
- la fascia collinare, che occupa il 21% della superficie totale;
- la fascia alpina, pari al 52% della superficie totale.

La popolazione complessiva della Città metropolitana di Torino risulta essere di 2.220.084 abitanti al 31/12/2020 (ISTAT, 2020).

Siamo in presenza di una forte frammentazione amministrativa, con un gran numero di Comuni di piccola e piccolissima dimensione e un ridotto numero di Comuni di medie dimensioni, questi ultimi in buona parte integrati nella cintura metropolitana torinese. La Città di Torino accoglie da sola quasi il 39% degli abitanti mentre il 17% della popolazione risiede nei centri al di sotto dei 5.000 abitanti.



Tab. 3.1 - Popolazione della città metropolitana di Torino (fonte ISTAT, 2020)

N° abitanti	Numero	% su Comuni	Popolazione al 31/12/2020	% popolazione
<5.000	250	79,9%	381.552	17,2%
5.000-10.000	30	9,6%	213.491	9,6%
10.000-50.000	31	9,9%	710.517	32,0%
50.000-150.000	1	0,3%	56.319	2,5%
>150.000	1	0,3%	858.205	38,7%
Totale	313	100%	2.220.084	100%

Ricordiamo che nel corso del 2017 si è costituito come nuovo comune, nella Città Metropolitana di Torino, Mappano e a partire dal 1 gennaio 2019 i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco (consorzio CCA) si sono uniti per formare il Comune di Val di Chy e i Comuni di Meugliano, Vico Canavese e Trausella (consorzio CCA) si sono uniti nel Comune di Valchiusa. Quindi a partire dal 1 gennaio 2019 i Comuni dell'area metropolitana di Torino diventano 312 (313 con Moncuoco, comune della Provincia di Asti che fa parte dell'ambito torinese per quanto riguarda la gestione dei rifiuti).

All'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Torino sono attualmente definiti 8 sub-ambiti di area vasta e sono previsti, ai sensi della L.R. 1/2018, 8 Consorzi di Area Vasta derivanti dalla trasformazione dei Consorzi di bacino istituiti ai sensi dell'ormai abrogata L.R. 24/2002. Ad oggi sono costituiti tutti i CAV previsti ad eccezione di ACEA.

Tab. 3.2 - Bacini di gestione dei rifiuti e Consorzi dell'ATO Torinese

Sub-ambito	Area Geografica	Sigla CAV/Consorzio di Bacino	Denominazione CAV/Consorzio di bacino	N° Comuni	Abitanti (31/12/2020)	% abitanti
12	Pinerolese	ACEA	Consorzio di bacino ACEA Pinerolese	47	146.193	6,6%
13	Chierese	CAV CCS	Consorzio Chierese Servizi	19	122.372	5,5%
14	Torino Sud	CAV COVAR14	Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	19	254.913	11,5%
15	Torino Ovest e Valsusa	CAV CADOS	Consorzio Ambiente Dora Sangone	54	336.234	15,1%
16	Torino Nord	CAV BAC 16	Consorzio Area Vasta Bacino 16	31	224.243	10,1%
17A	Ciriè e Valli Lanzo	CAV CISA	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	38	96.616	4,4%
17B/C/D	Canavese/Eporediese	CAV CCA	Consorzio Canavesano Ambiente	108	181.308	8,2%
18	Città di Torino	CAV Torino	Consorzio Area Vasta Torino	1	858.205	38,7%
Città Metropolitana di Torino				313	2.220.084	



Fig. 3.1 - Rappresentazione territoriale dei Consorzi di Area Vasta della Città Metropolitana di Torino

3.2 GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELL'AMBITO

Il sistema impiantistico che permette di soddisfare il fabbisogno di smaltimento del rifiuto urbano indifferenziato è ad oggi basato esclusivamente sull'inceneritore di Torino (Località Gerbido), autorizzato a saturazione del carico termico.

La linea di trattamento del rifiuto e produzione di CSS del Polo Ecologico di ACEA Pinerolese, della potenzialità di 48.000 t/anno di rifiuti, ha cessato la sua attività nel marzo 2018; da quel momento i rifiuti urbani prodotti nel territorio di ACEA vengono smaltiti presso l'impianto del Gerbido.

3.2.1 Le discariche

A partire dal 2013, anno in cui è entrato in esercizio il termovalorizzatore del Gerbido, il ricorso alla discarica si è progressivamente ridotto tanto che nel 2015 (primo anno di esercizio commerciale dell'inceneritore) il rifiuto incenerito e trattato ai fini del recupero energetico è risultato pari al 92% del totale e solo una quota marginale di rifiuto (39.500 tonnellate) è finita in discarica.

Nel 2016, il verificarsi di un problema all'impianto del Gerbido, ha richiesto il ricorso alla discarica in misura maggiore rispetto alle previsioni: sono infatti state smaltite in discarica circa 45.000 tonnellate, il 9% del totale.

L'obiettivo del superamento del sistema discarica è stato definitivamente raggiunto nel 2017. Da allora le discariche dell'ambito di proprietà pubblica ancora attive (Tab. 3.4) accolgono solo rifiuti speciali e quantitativi ridotti di RUR non avviabili a recupero energetico (rifiuti cimiteriali, terre da spazzamento e ingombranti).

Tab. 3.3 - Smaltimento complessivo di rifiuti urbani nelle discariche per rifiuti non pericolosi (t)- Fonte: Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti 2021, CMTO

BACINO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ACEA	29.933	20.132	22.435	22.097	8.293	955	49	3	0	0
BACINO16	44.819	41.366	41.187	28.260	0	7.993	0	0	0	0
BACINO18	238.497	215.872	154.784	131	0	9.906	0	0	0	0
ACSEL	21.100	17.310	19.910	7.317	8.235	1.292	13	0	0	0
CIDIU	48.510	47.667	45.462	21.418	1.491	7.309	0	0	0	0
CADOS	69.610	64.977	65.373	28.735	9.725	8.601	13	0	0	0
CCA-TEKNOSERVICE	20.173	20.902	16.699	6.100	2.579	1.879	82	0	0	0
SCS	17.000	15.742	18.190	14.927	553	269	41	0	0	0
CCA-SCS	37.173	36.644	34.889	21.028	3.133	2.149	123	0	0	0
CCS	15.288	13.401	9.035	389	341	415	54	0	0	0
CISA	19.175	18.369	17.850	17.734	18.082	15.725	73	0	0	0
COVAR14	37.744	35.319	25.845	0	0	93	0	0	0	0
CMTO	492.238	446.081	371.398	118.374	39.573	45.837	312	3	0	0

Tab. 3.4 – Discariche di proprietà pubblica dell'Ambito Torinese

Comune	Provincia	Ragione sociale	Volumetria autorizzata [m ³]	Rifiuti smaltiti nel 2020 [t]	Capacità residua al 31/12/2021 [m ³]
Grosso	TO	SIA srl	1.495.900	39.983	120.998
Pinerolo	TO	Acea Pinerolese Industriale SpA	2.187.337	5.613	Ha cessato attività il 31/7/2021
Druento	TO	Cidiu SpA	1.043.640	26.989	Su discarica esistente: 282,97 m ³ Su ampliamento: iniziata l'attività a novembre 2021; 736.982 m ³ con stima esaurimento a fine 2030

3.2.2 L'inceneritore del Gerbido

La Società TRM SpA è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di incenerimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi sito a Torino, in località Gerbido (Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 309-557341 del 21/12/2006, rinnovata con D.D. n. 353-28635/2018).

Nel 2012, con gara ad evidenza pubblica, è stato individuato un partner privato operativo industriale al quale è stato ceduto l'80% delle azioni della società TRM da parte del Comune di Torino e di altri soci pubblici.

Il 21 dicembre 2012, in esito all'aggiudicazione definitiva, ATO-R e TRM hanno sottoscritto il Contratto di Servizio che regola i rapporti giuridici afferenti alla gestione dell'impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti.

In data 16/4/2013 è iniziato il conferimento di rifiuti presso il termovalorizzatore. Superata la *fase di esercizio provvisorio*, dal 1/9/2014 decorre il termine ventennale di *esercizio commerciale*, come definito dal Contratto di Servizio sottoscritto.

In attuazione del citato art. 35 del Decreto-Legge 133/2014 convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164, la Città Metropolitana di Torino con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n.135-22762 del 16/7/2015 ha adeguato l'autorizzazione dell'impianto TRM a saturazione del carico termico, contestualmente classificandolo come impianto di recupero energetico di cui al punto R1, allegato C, del DLgs 152/2006.

Tale impianto viene oggi utilizzato in via ordinaria per il trattamento dei rifiuti urbani non recuperabili del territorio dell'Ambito Torinese. La potenzialità residua viene utilizzata dal Gestore a fini commerciali (rifiuti speciali, compresi i rifiuti provenienti dal trattamento delle frazioni raccolte in modo differenziato).

Si riportano di seguito i quantitativi di rifiuti smaltiti presso l'impianto del Gerbido a partire dal 2013.

Tab. 3.5 – Rifiuti conferiti all'impianto distinti in urbani (ambito e fuori) e speciali, in tonnellate (Fonte: Rapporti Trimestrali TRM).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
RSU Ambito	358.527	410.237	390.247	451.582	476.304	457.580	426.714	419.751
RSU fuori ambito	21.094	38.686	32.122	3.034	20	19	337	320
Totale RSU	379.621	448.922	422.370	454.616	476.324	457.599	427.051	420.071
Totale RSA	40.865	23.835	16.646	56.355	56.916	104.661	143.382	140.628
Totale RSU+RSA	420.487	472.757	439.016	510.971	533.240	562.260	570.433	560.699
*non definitivi								

Tab. 3.6 – Rifiuti urbani conferiti all'impianto, in tonnellate (Fonte: Rapporti Trimestrali TRM).

Conferente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (non definitivi)
Acea	0	0	787	12.173	31.683	30.606	30.294	29.729
Bacino 16	14.132	40.720	33.500	41.633	42.344	40.443	40.841	41.043
Torino	245.305	243.994	228.457	242.178	242.608	230.014	200.085	193.406
CADOS- Accsel	11.361	9.027	15.569	17.024	17.466	17.026	17.047	16.706
CADOS- Cidiu	23.440	39.149	33.976	41.188	40.822	40.640	40.524	41.463
CCA- Scs	2.171	16.023	13.992	16.844	17.794	17.425	17.301	16.832
CCA- Teknoservice	12.735	12.788	13.306	14.254	15.559	15.598	16.082	15.537
CISA	544		1.647	16.947	16.545	14.690	13.355	13.093
CCS	10.538	10.105	9.780	9.664	9.920	9.753	9.747	9.791
COVAR 14	38.302	38.430	39.233	39.675	41.563	41.385	41.438	42.151
RSU Ambito	358.527	410.237	390.247	451.582	476.304	457.580	426.714	419.751
ARAL- Ato GRA	0	0	0	0	0	0	19	0
ASP-CBRA	0	0	0	0	0	0	194	78
ASL CN2	0	0	0	0	0	0	111	219
ConserVCO	0	0	0	17	20	19	13	23
AMIU	20.913	38.612	32.107	0	0	0	0	
SRT Spa	0	0	0	3.017	0	0	0	
Altri	181	73	15	0	0	0	0	
RSU fuori Ambito	21.094	38.686	32.122	3.034	20	19	334	320
Totale	379.621	448.922	422.370	454.616	476.324	457.599	427.051	420.071
*non definitivi								

4 FABBISOGNO DI SMALTIMENTO E PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI

A partire dalla stima del fabbisogno di smaltimento dell'Ambito, il presente Piano d'Ambito effettua la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti di smaltimento finale per gli anni a venire, a partire dal 2022, sulla base delle seguenti assunzioni:

- attuare la normativa nazionale (in particolare il D. Lgs 121/2020 che modifica il D. Lgs 36/2003) che dispone che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica non superi il 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti;
- attuare la gerarchia prevista dall'art. 179 del D. Lgs 152/2006 "(Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti):
 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica";
- attuare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e dei Fanghi di Depurazione, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 140-14161 del 19 aprile 2016, e attualmente in fase di aggiornamento, che al paragrafo 8.5.4 prevede di destinare il rifiuto urbano indifferenziato dell'Ambito Torinese alla termovalorizzazione, "mantenendo comunque la possibilità di ricorrere al pre-trattamento di quantitativi limitati già attualmente conferiti presso impianti presenti nel territorio dell'Ambito". La Programmazione Regionale non prevede pertanto per l'Ambito Torinese la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani.
- Attuare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021 "Legge regionale 7/2012, articolo 8. Legge regionale 44/2000, articolo 49. Indirizzi e criteri di riferimento a supporto delle valutazioni dell'Associazione di Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti - ATO-R sulle priorità di accesso ai rifiuti urbani ed ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale relativi all'impianto di recupero energetico T.R.M. S.p.A. di Torino".

4.1 RIFIUTO URBANO RESIDUO DELL'AMBITO

Il fabbisogno di smaltimento dell'Ambito per gli anni 2022 e seguenti (assunto pari a 422.000 tonnellate annue) è stato definito sulla base dei dati di smaltimento/trattamento del rifiuto indifferenziato registrati nel 2020 e nel 2021.

Tab. 4.1 – Andamento storico della produzione di Rifiuto Urbano Residuo (Fonte: Rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti 2021, CMTO)

BACINO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
ACEA	31.674	31.958	31.081	31.492	30.192	30.082	29.729
BAC 16	41.420	42.408	41.606	42.390	40.976	41.039	41.043
BAC 18	247.675	250.361	243.191	243.445	229.100	199.942	193.406
CADOS (Acsel)	18.364	18.023	17.036	17.466	17.026	17.039	16.706
CADOS (CIDIU)	44.096	44.412	41.332	42.183	40.840	40.709	41.463
CADOS	62.461	62.435	58.368	59.649	57.866	57.748	58.169
CCA (Scs)	17.354	17.730	16.885	17.795	17.444	17.308	16.832

BACINO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
CCA (Teknoservice)	15.757	15.683	14.333	15.558	15.562	16.641	15.537
CCA	33.110	33.413	31.218	33.354	33.006	33.950	32.369
CISA	18.405	17.568	17.019	16.544	14.690	13.378	13.093
CCS	11.607	11.069	9.680	9.822	9.710	9.728	9.791
COVAR 14	41.102	41.568	39.676	41.562	41.385	41.447	42.151
Città Metropolitana Torino	487.454	490.780	471.839	478.257	456.925	427.314	419.751

Tab. 4.2 – Stima del fabbisogno di smaltimento dell'ambito Torinese per il 2022

	Stima 2022
ACEA	30.000
BACINO 16	41.000
TORINO	194.000
CADOS -ACSEL	17.000
CADOS -CIDIU	42.000
CCA - SCS	17.000
CCA - TEKNOSERVICE	16.000
CCS	10.000
CISA	13.000
COVAR14	42.000
PROVINCIA DI TORINO	422.000

L'inceneritore del Gerbido, autorizzato a saturazione del carico termico, è l'impianto che consente di soddisfare il fabbisogno di smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati dell'Ambito tenuto conto che le discariche presenti nell'Ambito sono esaurite o comunque, alla luce della normativa esposta nel par. 2.3, possono accogliere soltanto rifiuti speciali.

Il Contratto di Servizio in vigore tra ATO-R e la società TRM SpA, che, all'art. 7.7, prevede che ATO-R si impegni, tra l'altro, a *"(ii) definire il Piano d'Ambito in modo tale da destinare in via esclusiva all'Impianto tutti i rifiuti prodotti nel territorio dei Conferenti e in modo tale da assicurare, nei limiti dei rifiuti disponibili nell'area di riferimento di ciascun Conferente, la saturazione della capacità di smaltimento dell'Impianto; (iii) per quanto di propria competenza, far sì che i Conferenti individuati nel Piano d'Ambito conferiscano in via esclusiva presso l'Impianto i quantitativi di rifiuti destinati, ai sensi del Piano d'Ambito, allo smaltimento presso l'Impianto; (iv) per quanto di propria competenza, assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità e al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario"*.

Nel corso del 2021 sono state conferite presso l'impianto TRM circa 561.000 tonnellate di rifiuti (Tab. 3.5) di cui 420.000 tonnellate di rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata provenienti quasi esclusivamente dall'Ambito Torinese e 141.000 tonnellate di RSA di prevalente derivazione urbana.

TRM in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.2 del Contratto di Servizio del 21 dicembre 2012, con nota prot. n. TR000814-2021-P del 03-11-2021, ha trasmesso il Piano Conferimenti 2022 che prevede una potenzialità di trattamento del termovalorizzatore pari a 555.000 tonnellate per il 2022.

L'impianto è pertanto in grado di soddisfare il fabbisogno dell'Ambito anche per l'anno 2022, alla luce del fabbisogno di smaltimento stimato in tabella.

Si prevede pertanto di destinare all'impianto TRM tutti i rifiuti urbani residui raccolti nell'ambito torinese (sub ambiti CAV Torino, CCS, COVAR 14, CADOS, BACINO 16, CCA, CISA, ACEA) per un quantitativo stimato pari a 422.000 tonnellate.

4.2 RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELL'AMBITO

Al fine di procedere all'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021, con nota 619 del 6/10/2021 ATOR, ha richiesto ai Consorzi di bacino e alle società di gestione della raccolta di rifiuti urbani, destinatari della "seconda" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nel territorio della Città Metropolitana di Torino, di comunicare quantitativi e tipologie di rifiuti speciali per i quali si richiede la possibilità di avvio a recupero energetico presso l'impianto del Gerbido.

Hanno risposto i soggetti elencati nella Tabella che segue.

Consorzio/Società	Risposta	Tipologia di rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani per cui si richiede avvio all'impianto del Gerbido	Quantitativo annuo (tonnellate)
SCS	prot ATOR n° 627 del 7/10/2021	CER 191212 – scarti di lavorazione del multimateriale (Imballaggi in plastica - acciaio e alluminio)	900-1000
ACSEL	Prot ATOR n° 649 del 20/10/2021	CER 191212 – scarti di lavorazione del multimateriale (Imballaggi in plastica - acciaio e alluminio)	970
		CER 200307- Ingombranti*	1.128
ACEA	Prot ATOR n° 655 del 22/10/2021 e n° 876 del 29/12/2021	CER 150106 – Scarti trattamento multimateriale plastica-metalli	750
		CER 191212 – Scarti trattamento organico	13.000
CISA	Prot ATOR n° 660 del 26/10/2021	Nessuna	-
AMIAT	Prot ATOR n° 719 del 12/11/2021	CER 191212 – Rifiuto proveniente da impianto IRMA	24.000
		CER 191212 – Rifiuto proveniente da impianto TBD	1.200
Totale (al netto di ingombranti)			40.920

* il CER 200307 (rifiuti ingombranti) non è ricompreso nell'elenco dei rifiuti Ammessi dall'AIA

Tale attività ricognitoria ha avuto la finalità di stimare, nel quadro delineato dalla DGR citata e in attuazione della gerarchia prevista dall'art. 179 del D. Lgs 152/2006, il fabbisogno di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'Ambito, che allo stato risulta pari a circa 41.000 t.

La stima del fabbisogno totale di smaltimento dell'Ambito Torinese (somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) è dunque quantificabile alla data odierna in circa 463.000 t.

TRM, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 22.2 del Contratto di Servizio del 21 dicembre 2012, con la citata nota prot. n. TR000814-2021-P del 03-11-2021, ha trasmesso il Piano Conferimenti 2022 che prevede una potenzialità di trattamento del termovalorizzatore pari a 555.000 tonnellate.

L'impianto è pertanto in grado, per l'anno 2022, di soddisfare il fabbisogno di smaltimento anche dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'Ambito.

In attuazione della DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021, la quale demanda ad ATO-R la definizione, previo confronto con il gestore TRM SpA, delle "modalità operative e le tempistiche di applicazione dei criteri ivi contenuti", si prevede che l'avvio a recupero energetico dei rifiuti speciali dell'Ambito presso l'impianto del Gerbido avvenga alle seguenti condizioni, che dovranno essere rispettate sia dai conferenti che dal gestore dell'Impianto del Gerbido:

- autorizzazione di ATO-R: il Consorzio/gestore pubblico affidatario del servizio dovrà presentare richiesta ad ATO-R e per conoscenza al gestore dell'Impianto, indicando la tipologia di rifiuto, il relativo CER, il quantitativo, la certificazione della provenienza; l'autorizzazione di ATO-R è finalizzata esclusivamente alla verifica del rispetto delle priorità previste dalla DGR citata;
- la priorità declinata nel presente paragrafo riguarda solo i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'ambito anche se trattati in impianti regionali;
- in seguito all'autorizzazione di ATO-R, al fine di rendere efficace la scala di priorità stabilita nella DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021, TRM SpA dovrà ridefinire il programma dei conferimenti già contrattualizzati per far fronte alla richiesta entro 45 giorni;
- per il conferimento di tali rifiuti non è prevista attività di intermediazione di soggetto terzo;
- TRM dovrà determinare la tariffa di ingresso con le modalità previste nel successivo paragrafo 5.2;

- TRM e richiedente dovranno stipulare apposito contratto di conferimento da trasmettere ad ATO-R per le verifiche di competenza in merito al rispetto delle presenti condizioni e della DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021;
- in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, il gestore TRM dovrà applicare le Linee Guida approvate da ATO-R con Deliberazione CDA n. 4 del 31/01/2020.

4.3 RIFIUTO URBANO RESIDUO DELLA REGIONE

Con nota 691 del 5/11/2021, sempre al fine di procedere all'attuazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021, ATOR ha chiesto alle altre ATO della Regione Piemonte, destinatarie della "terza" priorità di accesso ovvero quella riservata ai rifiuti urbani residui raccolti nei territori delle province piemontesi, di comunicare eventuali necessità di conferimento dei propri RUR, presso l'Impianto TRM di Torino.

Hanno risposto i soggetti elencati nella Tabella che segue.

ATO	Provincia	Risposta	Quantitativo di RUR per cui è stato richiesto l'avvio all'impianto del Gerbido nel 2022 (tonnellate)
Consorzio Rifiuti del Verbanò Cusio Ossola	Verbanò Cusio Ossola	Prot ATOR n° 861 del 27/12/2021	13.000 (luglio-dicembre)
ATOGRA - Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'Alessandrino	Alessandria	Prot ATOR n° 855 del 23/12/2021 e successive Prot ATOR n°213 del 07/03/2022	4.500 (marzo-maggio)
Covevar	Vercelli	Prot ATOR n° 862 del 27/12/2021	25.000 (gennaio-dicembre)
Totale RUR			42.500

La stima del fabbisogno di smaltimento per l'anno 2022 dei rifiuti urbani residui raccolti nei territori degli ambiti richiedenti è quantificabile, alla data odierna, in circa 42.500 t.

Pertanto la stima del fabbisogno totale di smaltimento all'Impianto del Gerbido (somma di RUR e rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani dell'Ambito – 463.000 t - e RUR delle altre province – 42.500 t) è quantificabile alla data odierna in circa 506.000 t.

Tenuto conto che la potenzialità di trattamento dell'inceneritore del Gerbido è pari a 555.000 tonnellate per il 2022, come da Piano Conferimenti trasmesso da TRM SpA con la già citata nota prot. n. TR000814-2021-P del 03-11-2021, si conferma che l'Impianto è in grado, per tale annualità, di soddisfare il fabbisogno di smaltimento anche dei rifiuti urbani raccolti nei territori delle province richiedenti.

Si autorizza pertanto il conferimento all'impianto TRM, nell'anno 2022, dei rifiuti urbani residui raccolti nei territori di:

- Consorzio Rifiuti del Verbanò Cusio Ossola per un quantitativo stimato pari a 13.000 t (luglio-dicembre);
- ATOGRA - Associazione di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti dell'Alessandrino per un quantitativo stimato pari a 4.500 t (marzo-maggio);
- Covevar Vercelli per un quantitativo stimato pari a 25.000 t; si precisa che Covevar ha avviato i conferimenti dei propri rifiuti urbani residui, nelle more del presente Piano d'Ambito, per ragioni di urgenza, il 1/1/2022 come da autorizzazione di ATO-R n° 865 del 27/12/2021.

In ogni caso, in attuazione della DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021 citata, la quale demanda ad ATO-R la definizione, previo confronto con il gestore TRM SpA, delle "modalità operative e le tempistiche di applicazione dei criteri ivi contenuti", si prevede l'avvio a recupero energetico dei rifiuti urbani residui provenienti dalle altre province della Regione Piemonte, alle seguenti condizioni, che dovranno essere rispettate sia dai conferenti che dal gestore dell'Impianto del Gerbido:

- autorizzazione di ATO-R: l'ente competente dovrà presentare richiesta ad ATO-R e per conoscenza al gestore dell'Impianto, indicando il quantitativo; non possono essere accettati dal gestore dell'Impianto

rifiuti urbani provenienti dalle altre province della Regione Piemonte senza previa autorizzazione di ATO-R;

- in seguito all'autorizzazione di ATO-R, al fine di rendere efficace la scala di priorità stabilita nella DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021, TRM SpA dovrà ridefinire il programma dei conferimenti già contrattualizzati per far fronte alla richiesta entro 60 giorni, ad eccezione delle situazioni di emergenza;
- per il conferimento di tali rifiuti non è ammessa attività di intermediazione di soggetto terzo;
- il Corrispettivo di Conferimento sarà pari a quello dei rifiuti urbani dell'Ambito torinese ed è definito nel successivo paragrafo 5.1;
- TRM e conferente dovranno stipulare apposito contratto di conferimento il cui schema tipo è concordato con ATO-R;
- in presenza di più richieste che non possano essere contemporaneamente soddisfatte per esaurimento della capacità dell'Impianto, l'autorizzazione al conferimento sarà accordata da ATO-R in base all'urgenza e al principio di prossimità, come dettato dalla DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021;
- in caso di indisponibilità parziale o totale dell'Impianto, il gestore TRM dovrà applicare le Linee Guida approvate da ATO-R con Deliberazione CDA n. 4 del 31-01-2020.

4.4 DESTINAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ RESIDUA DELL'IMPIANTO DEL GERBIDO

La gestione della disponibilità residua dell'Impianto, soddisfatto il fabbisogno di smaltimento dei RUR dell'Ambito, dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nell'Ambito, dei RUR della Regione, è destinato prioritariamente al recupero energetico dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nella Regione secondo le condizioni di priorità dettate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 10-3125 del 23 aprile 2021. L'eventuale capacità residua dell'Impianto resta nella disponibilità della Società TRM nell'ambito delle proprie politiche di mercato.

5 LA CONFIGURAZIONE TARIFFARIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO

5.1 IL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Nelle more dell'applicazione del Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 emanato da ARERA, il Corrispettivo di Conferimento per i rifiuti urbani all'Impianto del Gerbido si calcola come segue.

Le regole di calcolo del Corrispettivo di Conferimento sono previste dal Contratto di Servizio sottoscritto con TRM SpA il 21/12/2012, agli articoli:

- Art. 11.1 "(ii) ... il Corrispettivo di Conferimento ... risulta pari ad Euro 97,5 base anno 2008 per tonnellata ..." (Caso Base Iniziale);
- Art. 11.5 "TRM trasmetterà ad ATO-R, 15 giorni successivi a ciascuna Data di Calcolo, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento";
- Art. 13.3 "Il Corrispettivo di Conferimento sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'inflazione...";
- Art. 13.4 "Il Corrispettivo di Conferimento ... sarà adeguato in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario...";
- Art. 13.8 "il Corrispettivo di Conferimento potrà essere ridotto qualora per due Date di Calcolo consecutive l'ADSCR e l'ADSCR Minimo Prospettico risultino superiori alla rispettiva Soglia Massima..."

I meccanismi di determinazione dell'Equilibrio Economico e Finanziario del Progetto, da cui dipende il Corrispettivo di Conferimento, sono strettamente connessi alle modalità di finanziamento e di realizzazione dell'Impianto, ovvero il Project Finance.

L'Equilibrio Economico e Finanziario dell'Impianto è garantito dagli Indici di Bancabilità che, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, devono mantenersi all'interno delle Soglie illustrate nella tabella che segue, affinché venga mantenuto invariato il Corrispettivo di Conferimento:

Tab. 5.1 – Indici di equilibrio economico-finanziario dell'Impianto del Gerbido (Allegato 1 Contratto di Servizio)

Indice	Soglia Minima	Soglia Massima
ADSCR (indicatore storico o consuntivo)	1,20	1,50
ADSCR MINIMO PROSPETTICO* (Indicatore previsionale)	1,20	1,50
LLCR	1,25	Non Applicabile
PLCR	1,30	Non Applicabile

Il Caso Base indica le proiezioni di andamento economico-finanziario del Progetto nel lungo periodo, condivise tra TRM e le Banche finanziatrici al momento dell'affidamento. Il Caso Base viene aggiornato ad ogni Data di Calcolo semestrale mediante il Modello Economico Finanziario che, una volta definiti tutti i dati di input del semestre di riferimento, elabora e presenta i conti economici, gli stati patrimoniali, i prospetti di cash flow e gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario, che rappresentano sinteticamente la redditività del Progetto.

Le Date di Calcolo sono fissate al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

L'art.11.5 del Contratto di Servizio prevede che TRM trasmetta ad ATO-R, entro 15 giorni successivi a ciascuna Data di Calcolo, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento al fine di verificare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario del Caso Base; in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario il Corrispettivo dovrà essere adeguato ai sensi dell'art. 13.4. del Contratto; potrà inoltre essere ridotto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 13.8.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13.3, il Corrispettivo di Conferimento è aggiornato annualmente sulla base dell'inflazione:

- **Stimata:** all'inizio dell'anno di riferimento, il Corrispettivo definitivo dell'anno precedente viene provvisoriamente incrementato sulla base dell'Istat FOI senza tabacchi contrattualmente stimato pari al 2% (Corrispettivo Provvisorio);
- **Reale:** qualora l'inflazione reale, come risultante dalla variazione dell'indice ISTAT FOI senza tabacchi rilevato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione dell'Inflazione Stimata dovesse essere inferiore o superiore all'Inflazione Stimata, il Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno di riferimento viene aggiornato in misura corrispondente (Corrispettivo Definitivo) e la differenza è oggetto di conguaglio in fattura ai conferenti.

Pertanto i momenti che incidono sul Corrispettivo di Conferimento sono tre:

1. Aggiornamento a fini ISTAT, annuale;
2. Adeguamento in aumento, in caso di superamento delle Soglie Minime degli Indici di Bancabilità;
3. Riduzione, in caso di sfioramento delle Soglie Massime degli Indici di Bancabilità.

In data con Deliberazione n. l'Assemblea di ATO-R, ha approvato l'aggiornamento a fini ISTAT del Corrispettivo di Conferimento Definitivo dei rifiuti urbani per l'anno 2021 all'Impianto del Gerbido nell'importo di €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA).

Con il medesimo atto, l'Assemblea ha approvato il Corrispettivo di Conferimento provvisorio per l'anno 2022 nell'importo di €/t (oltre ai contributi ad Enti Locali ed IVA).

Il Corrispettivo di Conferimento si applica a tutti i rifiuti urbani in ingresso all'Impianto del Gerbido.

In aggiunta a tale Corrispettivo si applica:

- Il contributo ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto (Torino, Beinasco, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, Orbassano) pari ad euro 2,50 ai sensi dell'Accordo di Programma sottoscritto 2020);
- Il contributo per le spese di funzionamento di ATO-R stabilito annualmente.

Tab. 5.2 – Corrispettivo di Conferimento rifiuti urbani al Termovalorizzatore del Gerbido per l'anno 2022

Corrispettivo di Conferimento definitivo 2021 €/t	Corrispettivo di Conferimento provvisorio 2022 €/t	Contributi obbligatori agli enti €/t	
.....	Comuni	ATO-R
		2,50	1,00

5.2 LA REGOLAZIONE TARIFFARIA PER I RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO DEGLI URBANI

Il gestore dell'Impianto del Gerbido, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano d'Ambito per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, deve presentare ad ATO-R un prezzario contenente le tariffe da applicare ai rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani, con le seguenti caratteristiche:

- tariffe determinate in base al codice EER del rifiuto in ingresso e alla relativa tipologia;
- nel caso di rifiuti raccolti fuori ambito, fattore di incremento sulla base della distanza dal luogo di produzione/trattamento. Il ricavo derivante da tale componente è da destinarsi al perseguimento di obiettivi di compensazione ambientale e/o economica da concordarsi con ATO-R.

ATO-R procederà, nei limiti delle proprie competenze, a verificare che il prezzario proposto sia in linea con il mercato e non rechi pregiudizio alle finalità della DGR n. 10-3125 del 23 aprile 2021 citata.